

Con sentenza del 2 aprile 2008, n. 8483, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, tra le altre cose, che il giudice, nel calcolare l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente il risultato migliore. Si consolida pertanto l'orientamento già indicato da altre sentenze dello scorso anno.

Qui di seguito riportiamo un estratto dei motivi della decisione nella sentenza:

“Questa Corte ha statuito che in tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, a seguito dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (con sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465/04) sulla portata degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, l'art. 1751, comma sesto, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della predetta direttiva comunitaria), va inteso nel senso che **il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore**, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Ne consegue, pertanto, che **l'indennità contemplata dall'Accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 rappresenta per l'agente un trattamento minimo garantito**, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura inferiore (così Cass. 24 luglio 2007 n. 26347). E questa Corte di cassazione sempre di recente ha ribadito che in tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'articolo 19 della direttiva n. 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell'articolo 17, n. 2, della su citata direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisca, in ogni caso, all'agente commerciale, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di detta disposizione (così Cass. 21 ottobre 2007 n. 21088)”

**FACCIAMO NUOVAMENTE UN APPELLO A TUTTA LA CATEGORIA DEGLI AGENTI DI COMMERCIO AFFINCHÉ VERIFICHIAMO SEMPRE CON I NOSTRI OPERATORI LA RISOLUZIONE DI QUALSIASI CONTRATTO DI AGENZIA PER NON RINUNCIARE AD IMPORTI MAGGIORI RISPETTO A QUELLI OFFERTI DALLE CASE MANDANTI.**